

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS
MITE@pec.mite.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
COMMISSIONE PNRR-PNIEC
Gruppo Istruttore 3
compniec@pec.mite.gov.it

e.p.c. Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c. Direzione Valutazioni Ambientali
SEDE
VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: ID 8185 – IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "SARDINIA AGRIVOLT".
Risposta alle osservazioni del comune di Uta

In riferimento alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 per il progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Sardinia Agrivolt", della potenza nominale installata pari a 99,792 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadente all'interno della Zona Industriale gestita dal Consorzio Industriale della Provincia di Cagliari (CACIP), in località Macchiareddu, con la presente si trasmette quanto segue:

- R.34 – Risposta alle osservazioni del comune di Uta

Cagliari, 25/05/2023

I tecnici incaricati

Ing. Luca Demontis

Ing. Sandro Catta

Oggetto: [ID: 8185] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del l'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al la realizzazione di un Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Sardinia Agrivolt" del la potenza di 99.79 MW in Comune di Uta (CA) località Su Coddu de sa Feurra" Proponente: IPC AGRIVOLT S.r.l. Parere di compatibilità Urbanistica. CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE

In riferimento alle osservazioni da parte del comune di Uta caricate sul portale in data 17/05/2023 si osserva quanto segue.

In merito al seguente punto:

L'area di intervento ricade rispetto al PUC del Comune di Uta per la quasi totalità delle aree di progetto in zona E "Agricola" Sottozona E1 "Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata", sub zona E1.2a. Le NTA del PUC stabiliscono che le zone agricole sono quelle parti del territorio destinate all'agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia, all'itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno.

In particolare, nella Sottozona E1 sono classificate tutte le aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata.

L'intervento proposto non risulta compatibile con gli usi previsti dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico comunale per le zone agricole. Infatti, la realizzazione di un siffatto tipo di impianto non risulta in alcun modo riconducibile agli usi consentiti dall'art. 17 delle NTA del PUC, che sono i seguenti:

- a. fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali;*
- b. fabbricati per agriturismo, così come normati ai successivi articoli;*
- c. fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva);*
- d. strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico dipendenti, e per il recupero del disagio sociale;*
- e. serre fisse o provvisorie.*

Anzi, dall'analisi del suddetto elenco di usi consentiti, appare evidente che la realizzazione di un impianto fotovoltaico di natura industriale per estensione e consistenza, e totalmente non asservito alla conduzione del fondo, come quello proposto, sia del tutto incompatibile in quanto espressamente vietato al punto a) di cui sopra.

Il PUC del Comune di Uta prevede invece che impianti industriali di tale tipologia, debbano essere realizzati e insediati nelle Zone D "INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI".

Si fa rilevare che un utilizzo di tale portata del territorio in zona agricola, per fini industriali, sottrarrebbe una consistente superficie all'uso a cui tale area è stata destinata in sede di pianificazione urbanistica.

Si fa presente che dal punto di vista urbanistico, l'intervento risulta compatibile con la destinazione di zona, stante il combinato disposto del comma 7 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e del comma 9 dell'articolo 5 del D.M. 19.02.2007, nonché del punto 15.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010 contenente le "Linee guida

per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Si deve inoltre tenere conto del Decreto Legge 24.01.2012, n. 1 - art. 65 *Impianti fotovoltaici in ambito agricolo*.

Si segnala che l'area in oggetto ricade tra le aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici ai sensi del D.Lgs 199/2021 - art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili). Oltre metà dell'area ricade nella definizione del comma 8 sotto-comma C-ter (500 metri da area industriale), l'intera area ricade nella definizione del comma 8 sotto-comma C-quater (distanza di oltre 500 m da vincoli culturali).

Si rammenta infine che l'intervento proposto non prevede l'installazione di un semplice impianto fotovoltaico bensì la più complessa realizzazione un impianto Agrivoltaico, che consente di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione. L'adozione di soluzione integrative innovative con montaggio dei moduli da terra, prevedendo altresì la rotazione degli stessi, permetterà di non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale. È previsto quindi un uso combinato del suolo.

La verifica dei requisiti A, B e D.2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del giugno 2022 coordinato dal *Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l'Energia* consente di definire il presente impianto come "agrivoltaico", pertanto non riconducibile alla tipologia di impianto fotovoltaico di tipo industriale e quindi non in contrasto con le NTA del PUC del Comune di Uta.

In merito al seguente punto:

All'interno della relazione idrologica e di compatibilità idraulica si riscontra che l'indicazione della vincolistica inserita non risulta coerente con le fasce di rispetto di 10 m, 25 m e 75 m sugli elementi idrici Strehler, disciplinate dall'art. 30 ter delle N.T.A. del P.A.I. Pertanto, non risulta evidente la sovrapposizione dell'intervento con i vincoli di cui sopra.

Si fa presente che l'indicazione delle fasce di prima salvaguardia definite ai sensi dell'art. 30ter delle NTA del PAI è mostrata nel paragrafo 6.2.2 art.30 ter NTA PAI della relazione idrologica e di compatibilità idraulica - elaborato R.04.

L'art. 30ter comma 2 così recita: - *Per le opere e per gli interventi da realizzare all'interno della fascia di cui al comma 1, i Comuni, anche su istanza dei proponenti, sono tenuti ad effettuare apposito studio Idrologico-idraulico volto a determinare le effettive aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1); tale studio, obbligatorio per i tratti di ordine maggiore di due, dovrà contemplare i corsi d'acqua interessati nella loro interezza o almeno i tronchi degli stessi idraulicamente significativi in relazione alle opere e agli interventi da realizzare.*

La relazione idrologica e di compatibilità idraulica - elaborato R.04. - ha anticipato gli esiti dello Studio Idrologico-idraulico svolto ai sensi dell'art. 30ter comma 2 che verrà proposto all'Autorità Idraulica per l'approvazione in fase di Autorizzazione Unica.

La sovrapposizione degli interventi in progetto con le effettive aree di pericolosità idraulica rilevate sono mostrate nella figura di pag. 53 della relazione suddetta dove è evidenziato che l'installazione dell'impianto fotovoltaico verrà esclusa nelle aree a pericolosità molto Elevata Hi4 ed Elevata Hi3.

Pertanto, l'installazione dell'impianto fotovoltaico avverrà solamente nei lotti ricadenti al massimo in area a pericolosità idraulica media "Hi2". Non si sostanziano pertanto i rilievi evidenziati.

In merito al seguente punto:

L'area interessata dall'intervento proposto risulta in gran parte censita "AREA PERCORSO DAL FUOCO IN DATA 06/06/2009 E 03/07/2007".

Si conferma quanto argomentato nel capitolo 1.2.1.8 dello Studio di Impatto Ambientale relativamente alla verifica di compatibilità del progetto con la Legge 21/11/2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi. Tale legge contiene divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di incendi boschivi, prevede l'obbligo per i Comuni di censire le aree percorse da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo. La norma prevede per i soprassuoli con tale destinazione:

- la conservazione degli usi preesistenti l'evento per 15 anni;
- il divieto di pascolo per 10 anni;
- il divieto dell'attuazione di attività di rimboschimento o di ingegneria ambientale con fondi pubblici per 5 anni.

Le aree interessate da eventi incendiari NON ricadono su tipologie di soprassuolo definite bosco o pascolo. Pertanto le suddette norme non si applicano alle opere in progetto.

Cagliari 24/05/2023

IPC AGRIVOLT S.r.l

I tecnici Incaricati
Ing. Luca Demontis

Ing. Sandro Catta